

SLIDE **1**

18 OTTOBRE
2017



NOVITA' IN TEMA DI PATENT BOX

Dott. Mario Bono

Breve introduzione al regime Patent box

Il regime opzionale Patent box è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015 con lo scopo di agevolare – mediante una **detassazione** ai fini IRES e IRAP pari al 50% a partire dal 2017 - parte dei redditi derivanti dall'utilizzo diretto o indiretto di alcuni beni immateriali.

L'opzione ha durata per **cinque esercizi** ed è **irrevocabile** e **rinnovabile**.

Si ricorda che l'opzione, a partire dal periodo di imposta 2017, è **comunicata** nella dichiarazione dei redditi (Redditi 2018) e decorre dal periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce tuttavia l'istanza di ruling dovrà essere presentata entro il 31.12.2017 (anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi).

Breve introduzione al regime Patent box – la procedura

La procedura per l'adesione al regime Patent box è caratterizzata dai seguenti step:

1) Opzione telematica per il regime (fino al 2016 – dal 2017 in dichiarazione);

2) Istanza di ruling (entro il 31.12 dell'anno di riferimento):

obbligatoria – nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale;

facoltativa – nell'ipotesi di reddito derivanti da operazioni infragruppo relative all'utilizzo indiretto dei beni immateriali;

facoltativa – nel caso di plusvalenze realizzate all'interno di operazioni infragruppo.

- *eventuale integrazione nei 120 giorni (descrizione metodo)*

3) In caso di ruling verrà svolto il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate;

4) Se raggiunto l'accordo, si potrà effettuare la variazione in diminuzione in Dichiarazione. Poiché l'accesso al beneficio decorre dal periodo d'imposta in cui è stata presentata l'istanza di ruling, si potrà presentare istanza di rimborso o (preferibilmente) una dichiarazione integrativa a favore.

Novità a seguito della manovra correttiva 2017

Il co. 1 dell'art. 56 del DL 50/2017 ha apportato al regime le seguenti modifiche:

- a) definitiva **esclusione** dei marchi d'impresa dai beni agevolabili;
- b) riformulazione della nozione di beni immateriali legati da vincoli di **complementarietà**;
- c) disciplina transitoria necessaria a chiarire la **decorrenza** delle nuove disposizioni.

Esclusione dei marchi d'impresa

Il regime Patent box italiano era caratterizzato dal fatto che, a differenza dell'impostazione seguita a livello OCSE (Action 5 *BEPS*), era prevista l'agevolazione anche con riferimento anche ai marchi d'impresa.

Tale **disallineamento** è stato colmato escludendo proprio i marchi d'impresa dai beni immateriali agevolabili.

Come meglio dettagliato nel seguito, gli unici soggetti che possono agevolare i marchi d'impresa sono coloro che hanno presentato l'opzione entro il **31 dicembre 2016**.

Rimangono in ogni caso **ancora agevolabili** beni immateriali rilevanti come ad esempio software tutelato da copyright, brevetti, disegni e modelli e *know how*.

Nozione di beni immateriali legati da vincoli di complementarità

Beni immateriali legati da **complementarità**: utilizzo congiunto di beni immateriali ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

La modifica consiste sostanzialmente nella precisazione che i **marchi** d'impresa **non possono più essere agevolati** neppure laddove utilizzati congiuntamente e legati da un vincolo di **complementarità** ad altri beni immateriali agevolabili.

All'atto pratico, il vincolo di complementarità risulta un principio molto importante nella quantificazione del reddito agevolabile in quanto permette di semplificare – soprattutto nel caso delle PMI – i conteggi da effettuare e discutere in fase di contraddittorio.

Disciplina transitoria per la decorrenza delle nuove disposizioni

Viene peraltro prevista (co. 2 e 3 art. 56 DL 50/2017) una specifica disciplina transitoria che prevede che per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare restano salvi gli effetti delle opzioni telematiche presentate **entro il 31 dicembre 2016**.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare viene fatta salva la possibilità di continuare a beneficiare dell'agevolazione alle **condizioni precedenti** – e quindi comprendere i marchi d'impresa - almeno fino al 31 dicembre 2020 (opzione esercitata nel 2016 + 5 anni).